



Fondazione Casa di Riposo
RSA "Ospedale G.G. Milesi" onlus Gromo (BG)

CONTRATTO D' INGRESSO IN RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE PER ANZIANI (R.S.A.), ai sensi dell'art. 7 l.r. n° 3/2008

TRA

La RSA Fondazione "Ospedale G.G. Milesi" O.n.l.u.s. con sede in Gromo (Bg), via Bettuno Alto, n° 9 - C.F. 81001650167, qui rappresentata dal Presidente pro tempore Don Virgilio Fenaroli, legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione (di seguito indicata "Ente Gestore").

E

Il/la Sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ - _____, residente a _____, in Via _____ - C.F. _____ -, (di seguito indicata "Contraente"), che interviene nel presente atto in qualità di _____ (coniuge, figlio, ecc..., tutore, curatore, amministratore di sostegno, come da decreto di nomina n. _____ Tribunale di _____ che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso), fideiussore obbligato in solido, dell'ospite _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____ via _____ C.F. _____ - codice regionale _____.

PREMESSO

- che la Fondazione "Ospedale G.G. Milesi" O.n.l.u.s., nata con finalità caritative già alla fine del 1800; è Ente gestore in Gromo di una Residenza Sanitaria Assistenziale di proprietà, deputata all'accoglienza di soggetti in condizione di fragilità psicofisica e sociale;



Fondazione Casa di Riposo
RSA "Ospedale G.G. Milesi" onlus Gromo (BG)

- che la stessa è autorizzata ed accreditata dalla Regione Lombardia, ed è iscritta nel Registro Regionale delle Unità d'offerta socio-sanitarie;
- che la stessa è iscritta al registro regionale presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale e Volontariato della Regione Lombardia
- il/la Sig/sig.ra _____, nella sua qualità di (figlio, parente, amministratore di sostegno, ecc...) della/del Sig.ra/sig. _____, ha presentato, alla Fondazione, domanda di ingresso nella struttura residenziale di Gromo, perché il proprio familiare/assistito possa usufruire delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari e assistenziali dalla stessa forniti.
- L'Ente gestore ha verificato, al momento dell'ingresso, che l'ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per l'ingresso in una Residenza Sanitaria Assistenziale, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e che eventuali situazioni complesse saranno comunicate all'Ats/Asst o al Comune di residenza dell'ospite.
- che l'ospite è stata accolta definitivamente in struttura in data _____;
- che la scelta della struttura e l'ingresso è stata fatta liberamente e senza costrizioni,
- che l'Ente Gestore non ha richiesto alcun compenso per le pratiche e per le procedure preliminari all'ingresso in struttura, né per la stesura del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dall'erogazione e fruizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale in strutture



Fondazione Casa di Riposo
RSA "Ospedale G.G. Milesi" onlus Gromo (BG)

autorizzate dalla normativa regionale vigente.

Art. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE

L' Ente gestore si obbliga a fornire all'ospite residente un'appropriata e qualificata assistenza socio sanitaria, così come dichiarato e descritto nella "Carta dei servizi" , della Fondazione che, si consegna e si allega al presente contratto in data odierna al Contraente, per presa visione ed accettazione.

La Carta dei Servizi contiene inoltre: il Regolamento per il diritto di accesso dei Documenti, il Modello per le comunicazioni/reclami dei familiari ed il Codice Etico.

In particolare l'Ente gestore assicurerà le seguenti prestazioni:

- a) Assistenza / reperibilità medica generica e geriatrica;
- b) Consulenze specialistiche: psicologa, dietista, ortopedico, radiologo;
- c) assistenza infermieristica;
- d) assistenza diurna e notturna con personale qualificato (IP -ASA - OSS);
- e) prestazioni e assistenza infermieristica ;
- f) fornitura di presidi per l'incontinenza;
- g) prestazioni di fisioterapia/massoterapia;
- h) percorsi educativi e di animazione con momenti ludici e socializzanti, con possibilità di effettuare eventuali uscite ed attività esterne;
- i) fornitura dei pasti principali, colazioni e merende, con menù stagionali, acqua minerale e vino ai pasti e, su disposizioni mediche, diete personalizzate e menù dedicati per disfagici;
- j) lavanderia e stireria degli indumenti personali e lavaggio della biancheria piana;
- k) assistenza religiosa e di conforto spirituale.



Fondazione Casa di Riposo
RSA “Ospedale G.G. Milesi” onlus Gromo (BG)

Art. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ENTE GESTORE

La Ente gestore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalla L.R. n. 3/2008 e s.s.m.m.i.i. della normativa vigente, in particolare:

- a) ad effettuare la cancellazione dell’ospite dagli elenchi dei Medici di Medicina generale a partire dalla data del suo ingresso in struttura;
- b) a redigere entro trenta giorni dall’ingresso in struttura, sulla base dei bisogni valutati in forma multidimensionale, un progetto individuale (P.I.) contenente le azioni / aree di intervento socio sanitari assistenziali. Successivamente verranno pianificati gli interventi, le modalità di attuazione, gli obiettivi e la loro verifica mediante la redazione di uno specifico piano di assistenza individuale (P.A.I.), che verrà condiviso / verificato con i familiari.
- c) a redigere un “Fascicolo socio-sanitario”, nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti lo stato di salute dell’ospite e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri.
- d) a rilasciare la certificazione annuale della retta ai fini fiscali, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi, attestante i costi sostenuti dall’utente o dai suoi congiunti, ove legalmente obbligati, al netto dei contributi regionali, e le specifiche degli oneri relativi alla quota riferita alle prestazioni erogate di carattere sanitario, Ciò ai sensi della D.G.R. del 1998 del 25/02/2019.
- e) a richiedere il grado di soddisfazione dei familiari / utenti rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni offerte, per la rilevazione di eventuali disservizi (vedasi questionario di gradimento).
- f) a mettere a disposizione la documentazione socio sanitaria dell’ospite, come da specifico “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti” allegato alla Carta dei Servizi, adottato dalla Fondazione.



Fondazione Casa di Riposo
RSA "Ospedale G.G. Milesi" onlus Gromo (BG)

L'Ente gestore assicura la presenza ed il libero accesso in struttura dei familiari e delle persone gradite all'ospite, nonché dei ministri di culto e dei volontari.

Art. 4 – RETTA DI DEGENZA

L'ammontare della retta di degenza viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il pagamento verrà richiesto mediante addebito in conto corrente continuativo, con addebito a fine mese.

Per l'anno 2020 la retta giornaliera omnicomprensiva dei servizi offerti, ammonta ad € 57,00 – € 58,00 – € 60,00 per posto letto in camera...., al netto del contributo sanitario regionale). Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita.

Per le assenze dovute a ricovero ospedaliero o per altra causa verrà applicata la retta intera per i primi quindici giorni di assenza; successivamente, dal sedicesimo giorno di assenza, verrà effettuata una riduzione del 20% sulla retta giornaliera di degenza.

L'eventuale modifica dell'importo della retta verrà comunicato dall'Ente gestore al Contraente mediante comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data di decorrenza del nuovo importo, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto.

In caso di dimissioni volontarie per rientro in famiglia o per ingresso in altra Rsa senza formale preavviso di almeno 7 (sette) giorni, verrà addebitato il pagamento di tali giorni di mancato preavviso.

In caso di morte dell'ospite verrà addebitato il pagamento di 3 (tre) giorni in più dal decesso relativi alla sanificazione della camera, degli arredi, del materasso ecc...

Si precisa che, in caso di eventuali assenze dalla struttura, per i rientri temporanei in famiglia o per ricoveri ospedalieri, la Fondazione assicurerà il mantenimento del posto letto.



Fondazione Casa di Riposo
RSA "Ospedale G.G. Milesi" onlus Gromo (BG)

Art. 5 – CAMBIO CAMERA DELL'OSPITE

L'Ente gestore ha facoltà di effettuare il cambio di camera dell'ospite previa comunicazione all'ospite ed ai parenti, ciò potrà avvenire sia per motivi organizzativi sia nel caso in cui le mutate condizioni di salute dell'ospite ne giustifichino lo spostamento stesso. In tal caso la retta verrà aumentata o diminuita a seconda della tipologia di camera (€ 57,00 c. standard – € 58 c. singola con bagno in comune – €60 c. singola con bagno privato).

È fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 10.

Art. 6 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

A fronte delle prestazioni erogate dall'Ente gestore, il Contraente si obbliga al pagamento della relativa retta di degenza. Il pagamento dovrà essere effettuato **in forma mensile posticipata, entro il giorno 5 del mese successivo tramite modalità SEPA.**

In caso di mancato pagamento della retta l'ente gestore avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 8, lettera d.

Art. 7 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Il Contraente dovrà comunicare all'Ente gestore le eventuali variazioni o modifiche dei dati forniti, sia propri che del familiare (ad esempio: residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari ecc.).

Art. 8 – DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal giorno di ingresso dell'ospite nella struttura residenziale di via Bettuno Alto, 9 avvenuto il (mese/giorno/anno).



Fondazione Casa di Riposo
RSA "Ospedale G.G. Milesi" onlus Gromo (BG)

Art. 9 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà risolto dall'Ente gestore:

- a) per la sopravvenuta impossibilità di erogare all'ospite le prestazioni oggetto del presente contratto, su espressa e motivata indicazione della direzione sanitaria;
- b) per il decesso dell'ospite;
- c) per il rientro definitivo in famiglia o per l'ingresso in altra R.S.A.;
- d) per il mancato pagamento della retta, qualora nonostante le comunicazioni di sollecito, il Contraente non abbia provveduto all'immediata regolarizzazione;
- e) qualora venga meno il rapporto di fiducia e di collaborazione tra i soggetti contraenti.
- f) per ogni altra causa prevista dalla legge.

Art. 10 – RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, lo stesso dovrà però inviare all'Ente gestore formale comunicazione, con lettera raccomandata o email, con un preavviso obbligatorio di almeno quindici (15) giorni. In mancanza di tale comunicazione sarà in ogni caso dovuto il pagamento della retta corrispondente ai 15 giorni di mancato preavviso.

Il Contraente è tenuto in ogni caso al pagamento della retta fino alla data di uscita dell'ospite dalla struttura, uscita che avverrà a cura e spese dei familiari.

Art. 11 – RECESSO DELL'ENTE GESTORE

L'Ente gestore ha facoltà di recedere dal contratto:

- a) entro i primi 30 giorni dall'ingresso in struttura, quando cioè risultasse evidente l'inidoneità dell'ospite alla vita comunitaria e residenziale in struttura;



Fondazione Casa di Riposo
RSA "Ospedale G.G. Milesi" onlus Gromo (BG)

- b) quando, per le mutate condizioni psico-fisiche dell'ospite, non fosse possibile la prosecuzione della normale convivenza in struttura. In tal caso l'Ente gestore provvederà ad avvertire anticipatamente i familiari per concordare la data di dimissione dell'ospite.

Art. 12 – DIMISSIONI DELL'OSPITE

Nelle ipotesi di recesso e di risoluzione del presente contratto le dimissioni dalla struttura residenziale avverranno in forma assistita, con il coinvolgimento del Comune di residenza e dell'Asst territorialmente competente, e ciò in base all'allegato A alla D.G.R. n. 84/96 del 26/11/2008, previa informativa e cura dell'Ente gestore.

N.B. In caso di trasferimento dell'ospite, per assicurare la continuità delle cure, l'ente gestore metterà a disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso di cura effettuato dall'ospite.

Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Ente gestore dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile a garanzia dei danni che possano accadere agli ospiti o a terzi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto. (Società Cattolica Assicurazioni s.p.a. polizza n. 000570.32.300359- Agenzia di Seregno).

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente gestore si impegna al trattamento dei dati personali del Contraente e dell'ospite nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 come modificato da D.Lgs. 101/2018 e s.s.m.m.i.i.), finalizzata alla gestione ed esecuzione del presente contratto.

In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'ospite, l'Ente gestore



Fondazione Casa di Riposo
RSA "Ospedale G.G. Milesi" onlus Gromo (BG)

si impegna a dare comunicazione ed informazione, per il tramite della Direzione sanitaria o di suo delegato, solo all'ospite e ai soli familiari.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie sul contenuto, esecuzione e risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, se non potranno essere risolti in via bonaria o transattiva, saranno di competenza del Foro di Bergamo.

Art. 16 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Eventuali modifiche al presente contratto avranno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parte contraenti.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti contraenti salvo che con il consenso scritto delle parti stesse.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Ente gestore, in ottemperanza alle finalità del proprio Statuto e al fine di tutelare l'interesse dell'intera organizzazione comunitaria, potrà predisporre atti e regolamenti finalizzati a regolare il normale svolgimento dei servizi e delle attività, a cui obbligatoriamente gli ospiti, i parenti ed i visitatori, dovranno attenersi.

L'Ente gestore declina ogni responsabilità per ammanchi di oggetti preziosi, denaro ed oggetti di valore. Invita pertanto i familiari a non lasciarli in dotazione all'ospite per evitare spiacevoli eventi quali lo smarrimento, il nascondimento o l'appropriazione indebita.

In caso di soggetti senza familiari di riferimento, gli oggetti di valore potranno essere lasciati in



Fondazione Casa di Riposo
RSA "Ospedale G.G. Milesi" onlus Gromo (BG)

custodia all'Ente gestore, previa distinta degli stessi, ai sensi degli art. 1783-1786 "Responsabilità per le cose portate in albergo".

Art. 19 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si farà riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti il contenuto del presente contratto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di cui uno viene consegnato al Contraente.

Gromo, _____

Per l'Ente gestore

Il Legale rappresentante

Il Contraente



Fondazione Casa di Riposo
RSA "Ospedale G.G. Milesi" onlus Gromo (BG)

Le clausole indicate ai n. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente atto devono intendersi conosciute ed approvate per iscritto dalle parte contraenti, ai sensi dell'art. 1431, comma 3, del Codice Civile.

Il Legale rappresentante

Il Contraente

Allegati:

-Carta dei Servizi

-Regolamento per il diritto di accesso ai documenti